

LORENZO TANZINI

Le pratiche elettorali e consiliari dei comuni italiani (secoli XIII-XIV): tra regolamentazione e forzature

Nella prospettiva marcatamente diacronica di questo convegno lo studio delle istituzioni delle città comunali offre una serie di spunti e possibilità di ricerca, grazie all'abbondanza delle fonti e all'intensità della dialettica politica nel mondo municipale. L'intento di queste pagine, tuttavia, non sarà quello di rilevare la presenza di irregolarità e malversazioni nel funzionamento dei meccanismi consiliari ed elettorali delle città comunali. Alla fenomenologia delle distorsioni della norma si preferisce qui un approccio più ambizioso, volto a comprendere, laddove possibile, le categorie entro cui quelle distorsioni venivano intese.

Come molte delle relazioni in questo volume hanno efficacemente richiamato per periodi diversi dal nostro, i criteri con i quali veniva riconosciuta la legittimità o l'ammissibilità etica dei comportamenti nelle istituzioni erano in passato diversi dai nostri. La distinzione e le reciproche implicazioni tra la sfera del dono-amicizia-costruzione di relazioni sociali da una parte, e quella della corruzione-forzatura e violazione delle regole istituzionali dall'altra avevano confini differenti da quanto un superficiale appello al senso comune potrebbe suggerire, e sono esse stesse oggetto di definizione storica. Obiettivo di questo contributo è proprio provare a capire quali fossero in quel contesto quei criteri, e con quale logica generale funzionassero. L'ambito di osservazione sarà quello di una scelta di città comunali italiane bassomedievali, per un periodo collocato tra XIII e XIV secolo, con alcuni sconfinamenti cronologici.

L'oggetto di studio si colloca dunque nella dimensione dei giudizi sui comportamenti, più che in quella dei comportamenti in sé. Questo pone il problema dell'uso delle fonti, dal momento che le tipologie documentarie disponibili sono strutturalmente caratterizzate da convenzioni e precomprensioni a volte molto condizionanti. La distinzione tra le diverse sfere di giudizio istituzionale e sociale si può operare osservando lo stesso fenomeno da vari punti di vista documentari, cioè incrociando fonti radicalmente diverse, che portano convenzioni e precomprensioni differenti l'una dall'altra. Nello specifico, possiamo gettare luce sul fenomeno adoperando alcune fonti essenziali, ognuna delle quali ha beninteso caratteristiche strutturali proprie:

- i testi normativi, cioè gli statuti cittadini e i regolamenti emanati dalle città comunali per regolare situazioni potenzialmente delittuose;
- la prassi consiliare, ovvero gli atti (verbali o delibere) delle assemblee cittadine nel loro concreto svolgimento, conservati in un novero non trascurabile di casi già per il XIII secolo;
- le fonti narrative, che talvolta offrono prospettive assai originali, per quanto parziali, di dinamiche poco chiare nella fredda uniformità delle norme e del formulario consiliare.

Uno sguardo iniziale

Le norme contro la corruzione, intesa come impiego di denaro per ottenere favori da un ufficiale con il quale si è in rapporto, sono un elemento molto ricorrente nella documentazione comunale, che peraltro emerge molto presto. Parlando di un caso particolare ma rilevante, quello delle relazioni diplomatiche (in cui come comprensibile il dono faceva parte di una specifica ritualità) uno studioso ha potuto recentemente parlare per i comuni medievali di una «paura ossessiva della corruzione e della confusione tra interessi pubblici e privati»¹.

I testi normativi della piena età comunale offrono esempi abbondanti ed espliciti in questo senso. Gli statuti in volgare di Siena del 1309-1310, derivati da una versione latina già aggiornata nel 1299, contengono rubriche estremamente indicative su *De la pena di chi corrompesse li ufficiali del comune* o *Che li signori Nove rimuovano li ufficiali e' quali non avessero pure mani*², e prevedono peraltro che simili testi debbano essere letti periodicamente in consiglio, in modo da ricordarne l'importanza per la convivenza politica. Espressamente rivolte alla repressione della corruzione sono rubriche come la I, 20 *De la electione e ofitio del maiure scendeco executore e utele conservadore del comuno de Peroscia* e III, 27 *De comectente le baratarie* dello statuto volgare di Perugia del 1342³, anch'esso frutto della composizione di norme già in essere nella redazione latina da qualche decennio, e volgarizzato per confermarne il valore anche simbolico. Il divieto di ricevere denaro o doni al di fuori dei compensi per legge è continuamente ribadito sia per gli ufficiali forestieri, che servivano il comune per brevi periodi, sia per i cittadini incaricati di mansioni pubbliche, a maggior ragione se di carattere contabile. In una eloquente rubrica dello statuto del comune di

¹ GILLI 2015, 14.

² *Il Costituto del Comune di Siena* 2002, rispettivamente V, 450 e VI, 80: quest'ultimo è un capitolo del 1291, integrato nel 1299.

³ *Statuto del comune e del popolo di Perugia* 2000.

Bologna del 1335, la VIII, 56 *De pena officialium non habentium puras manus*, non ci si limita a vietare che gli ufficiali «presumant aliquid extorquere, exigere, petere vel recipere per se vel allium, directo vel per obliquum, ab aliqua persona vel universitate ocaxione vel pretestu sui regiminis seu officii...ultra salarium sibi ordinatum», ma si specifica che il «tavernarius vel hospitator» presso cui un ufficiale si trovasse a mangiare o fosse ospitato non potrà ricevere alcun rimborso dal comune o dalle comunità rurali del luogo, al fine di evitare ogni possibile frode intorno alle ‘spese di missione’ degli ufficiali pubblici⁴.

All’interno di questo quadro apparentemente così coerente si pongono però alcune ambiguità. Non nel senso di mancate corrispondenze tra norma e pratica – che sarebbe questione assai banale – ma esattamente nel modo in cui le norme stesse erano intese. Innanzitutto si deve considerare che *corrumpere*, *corruptio* o *corruptela* e derivati hanno nel lessico delle fonti normative comunali un campo semantico molto ampio, che si estende facilmente alla sfera etica, nel senso di corruzione dei costumi, dei fanciulli, delle donne oneste. Per designare la corruzione di ufficiale pubblico si ricorreva quindi o a perifrasi, o a riferimenti intuitivi come quello alle ‘mani pulite’, oppure a termini tecnici *ad hoc* come ‘baratteria’⁵: su usi del genere si dovrà quindi seguire la storia per mantenere un fuoco eminentemente pubblico del senso della corruzione.

Un secondo punto più sostanziale di ambiguità riguarda il significato riconosciuto dalle fonti al concetto di amicizia, che come ovvio coinvolge il tema della personalizzazione delle scelte degli ufficiali e quindi la dinamica dono-contro dono-corruzione: in questo senso l’elezione, cioè la scelta di singoli individui per rivestire cariche e onori (qualunque fosse il suo funzionamento specifico) era una circostanza di particolare densità⁶. Non di rado le norme

⁴ *Lo statuto del comune di Bologna* 2008, 676-678.

⁵ La definizione classica si può trarre dal commento di Cristoforo Landino alla Divina Commedia, che di fronte al ricorrente lemma di dantesco ‘baratteria’ lo spiegava efficacemente come «vendimento e comperamento di quello che per proprio officio si debba fare senza prezzo; e vendesi così la giustizia come la ingiustizia, perché quello che si debba fare gratis e senza prezzo, noi facciamo con prezzo, e se alcuno merita ottenere alcuna cosa perché domanda giustamente, nientedimeno non gliene concediamo se non la ricompera, e similmente assolviamo chi merita essere punito» (*Grande dizionario della lingua italiana* 1961-, *ad vocem*). L’uso tecnico di questo termine, di indubbio successo anche per l’uso dantesco, non è tuttavia ovunque attestato con la stessa pregnanza che a Firenze: a Siena o a Bologna ad esempio ‘baratteria’ significa principalmente ‘bisca clandestina’ e solo in senso lato richiama la sfera della corruzione di ufficiali.

⁶ La connessione del tema dell’*amicitia*, quindi delle relazioni personali, con le dinamiche elettorali è rilevabile fin dalle prime, nebulose forme di organizzazione istituzionale cittadina tra XI e XII secolo: cfr. HARTMANN 2012, 49.

statutarie prescrivevano espressamente che gli ufficiali o i consiglieri dovessero agire senza guardare ai propri rapporti di amicizia o inimicizia⁷, e tal fine erano rivolti anche i complicati meccanismi di rotazione degli uffici, o di esclusione dai collegi politici per i parenti degli ufficiali in carica. Ma allo stesso tempo (e in questo consiste l'ambiguità) gli scritti politici di età comunale fanno un insistito riferimento al tema dell'amicizia come collante delle relazioni sociali, ben oltre la sfera eminentemente privata: nella stessa trattatistica etico-politica duecentesca *amicitia* è espressamente sottolineata quale fattore di coesione decisivo per il bene della collettività in quanto tale⁸. Questo fa sì che il discorso politico comunale sia molto restio a includere nei comportamenti illeciti o biasimevoli l'impiego di relazioni personali, quindi la manifestazione dell'amicizia anche a livello politico, elettorale, finanche fiscale: e il fatto che l'accezione del termine restasse positiva anche nella sfera pubblica consentiva di considerare fisiologico un grado molto alto di sovrapposizione tra relazioni personali e ruoli ufficiali.

L'ultima ambiguità emerge dall'evoluzione del lessico giudiziario e politico del periodo del primo Trecento. A partire da un momento che si può collocare tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo in alcuni dei grandi comuni retti da regimi popolari la condanna per corruzione o baratteria assume una rilevanza politica speciale, pur senza mutare il proprio significato specifico. Nel quadro delle feroci lotte politiche tra le città e all'intero dei singoli comuni l'emersione di strutture istituzionali pubbliche sempre più articolate conduceva alla maturazione della vecchia pratica del bando, dando luogo ad una esclusione politica 'normalizzata'⁹, fondata non tanto (o non più) sul linguaggio delle parti e sulla costituzione di fazioni contrapposte, come era avvenuto ancora pochi anni prima, quanto sul potenziamento delle magistrature ordinarie e la squalificazione anche lessicale del nemico. In questo senso il reato di 'baratteria', o più genericamente il riferimento alla corruzione, diventava un comodo *passepartout* per marcare tutti i comportamenti politicamente non ammessi.

Di conseguenza la storia comunale del XIV secolo e oltre si trovava a maneggiare un concetto di corruzione dotato di un campo d'applicazione

⁷ *Gli statuti del comune di Treviso* 1950, 56, § LVII *De eundo ad contionem*: «et quando audiam campanam vel campanas contionis, vel si sciero vel denuntiatum fuerit a precone, ad contionem veniam nec inde me separabo sine licentia potestatis: et si sine sono campanae denuntiatum fuerit, ad potestatem sine mora veniam sine fraude, nec a consilio me separabo sine verbo potestatis vel sui missi. Et de omnibus quibus a me consilium vel adiutorium perierit, *remoto omni hodio et amore et timore*, consilium et adiutorium, secundum quod michi melius visum fuerit, ad honorem et statum civitatis Tarvisii ei dabo».

⁸ ARTIFONI 2012. Il tema sarebbe stato amplificato nei secoli finali del medioevo, come ben mostra la ragionata silloge di LAZZARINI 2010.

⁹ L'espressione è di MILANI 2003, 415-423, da cui traggio l'interpretazione di questo passaggio storico.

potenzialmente vastissimo, i cui confini potevano coincidere con quelli dell'azione politica e del suo giudizio agli occhi dei nemici: di una fattispecie relativamente circoscritta, quella dell'uso del denaro da parte degli ufficiali, si era giunti a fare una sorta di prototipo del reato politico¹⁰. Al cuore di una evoluzione del genere, e non solo per motivi storiografici, stanno i documenti relativi alla lotta politica nella Firenze tra XIII e XIV secolo, che videro direttamente coinvolto Dante. Come noto infatti l'elemento della corruzione è citato in maniera esplicita nella raffica di condanne 'politiche' che investirono una parte del ceto dirigente cittadino intorno al 1302. Tra le condanne di quei mesi si leggono in questo senso riferimenti molto espliciti all'uso della corruzione nell'ambito elettorale: Corso di Alberto Ristori e Nanni de' Ruffoli sono ad esempio accusati di aver tramato con il giudice Donato di Alberto Ristori, allora priore, in quanto

pretio, precibus et pecunia magna corruperunt et corrumpi fecerunt ipsos priores, et ipsa venalia exponendo religerunt adiunctos et fecerunt illos pro adiunctis qui dati fuerunt eisdem in scriptis seu dicti vel nominati a predictis vel aliis pro eis, prout ordinaverunt et tractaverunt in electione priorum et vexilliferi, que facta fuit in dicto mense in accusa contento; per corruptionem et tractatum et ordinationem predictam fuerunt illi adiuncti quos voluerunt in dictis sextibus et ipsi et alii ... per dictam corruptionem et fraudem et barattariam habuerunt priores et vexilliferum quos voluerunt et perfidos inimicos Ecclesie et Guelfe partis.

Come si vede la corruzione viene formulata come lo strumento attraverso il quale si è tentato di pervenire all'obiettivo, quello del rovesciamento del regime, che si intendere essere il vero cuore del reato politico per il quale gli imputati sono giudicati: e se la corruzione è lo strumento, il momento elettorale è la sede principe di quella violazione. In tal senso Giuliano Milani ha potuto osservare che il concetto di baratteria così inteso costituiva il «punto di arrivo di un secolo di riflessioni sul bene comune della città e su chi lo minacciava», anzi il «reato politico e pubblico per eccellenza»¹¹. Le fonti normative fiorentine portano chiare tracce di questa abnorme estensione del campo semantico della baratteria, o comunque di questo suo allargamento a tutta la sfera del reato politico. Nello statuto del podestà del 1325 la rubrica III, 84 *De exbannitis et condemnatis rebanniendis et cancellandis de banno et condemnationibus* escludeva dai consueti meccanismi di remissione delle pene di bando alcuni reati particolarmente infamanti o irredimibili come la sodomia, il falso, la sottrazione di diritti pubblici

¹⁰ Tale è questa tendenza alla politicizzazione del reato che nel XIV secolo la corruzione degli ufficiali forestieri viene talvolta intesa nella categoria della lesa maestà o comunque del crimine contro lo Stato: ISENMANN 2010, 221-227.

¹¹ MILANI 2001, 51-52, anche per il passo citato sopra.

del comune su castelli o comunità, le violenze gravi contro l'ordine pubblico, e appunto «hii qui condannati fuerint deinceps pro baratteria»: affinché il riferimento fosse più chiaro, un'aggiunta specificava che nella fattispecie dovessero rientrare tutti i condannati «quacunque de causa» per sentenza di messer Cante de' Gabrielli da Gubbio tra il novembre 1301 e il 1302, o «pro eo quod fuerint et steterint in campo imperatoris vel pro baratteria», facendo uso nel testo di una rivelatoria endiadi di «baratteria vel corruptela»¹². Dante sarebbe rientrato quindi nella categorie di simili condannati non beneficiari di alcuna deroga, insieme con tutti coloro colpevoli di aver tramato contro il regime cittadino a fianco di Arrigo VII e quindi, in senso lato, barattieri. La sovrapposizione tra il lessico della corruzione e quello della sedizione politica risulta confermata nella successiva redazione (datata 1355) della medesima rubrica, questa volta volgarizzata come negli altri casi citati sopra. L'esclusione dai vari benefici veniva qui fatta valere per tutti i reati gravi dal settembre 1343 in poi¹³: la data era indicativa come riferimento del ritorno di Firenze al regime libero dopo la cacciata del Duca d'Atene e il regime transitorio dei Quattordici, quindi di nuovo con un accostamento tra corruzione e regime politico ostile.

In un certo senso si potrebbe dire che nel contesto comunale avviene qualcosa di simile a quanto osservato per l'Atene classica, dove si facevano ricadere sotto la fattispecie della corruzione tutti i reati di natura eminentemente politica, cioè gli atti contro l'interesse della città, ivi comprese decisioni in buona fede ma perniciose per i loro effetti¹⁴. L'effetto di tutto questo è che il concetto di corruzione assomma in sé come una sorta di concentrato tutte le perversioni dell'ordine politico: comprenderne la natura pone dunque l'esigenza di svolgerne i significati in tutte le loro manifestazioni, anche quando queste non siano percepite, in una logica politica moderna, come comportamenti delittuosi. Questo precoce e definitivo slittamento semantico impone insomma una direzione molto netta al nostro discorso. Se per corruzione si finiscono per indicare tutti i comportamenti che ledono l'identità politica della città, per comprendere le dinamiche della corruzione si dovrà guardare innanzitutto alla sfera delle decisioni politiche. Non sarà insomma tanto nelle pratiche giudiziarie o finanziarie che dovremo cercare i concetti chiave della corruzione, ma nel funzionamento dei luoghi della politica¹⁵.

¹² *Statuti della Repubblica fiorentina* 1999, 227 e 258.

¹³ Archivio di Stato di Firenze, Statuti del comune di Firenze, 19, c. 178r: § III, 140 *Di ribandire et cancellare le condannagioni et bandi delli isbanditi et condannati ch'avranno le infrascritte condizioni*.

¹⁴ Non volendo azzardare in questa sede riferimenti puntuali alla storiografia in materia, mi limito a rinviare ai saggi contenuti in questo stesso volume.

¹⁵ Un'ultima considerazione generale: le norme sul funzionamento delle istituzioni, e

In un campo così vasto si trovano beninteso situazioni e gradi di rilevanza molto vari. Il primo passo in tal senso consiste nel distinguere i comportamenti che venivano formalmente vietati dalle norme municipali da ciò che era colpito da una informale sanzione sociale in quanto ritenuto moralmente riprovevole, o dai comportamenti che invece erano ritenuti ordinari ed eticamente neutri; individuando beninteso i punti di possibile sfumatura o sovrapposizione tra le varie categorie.

La patologia

Si può ben riconoscere, specialmente nelle fonti normative municipali, una sfera di comportamenti espressamente qualificati come aberranti e biasimevoli, e per questo formalmente vietati, anzi nettamente suscettibili di essere annoverati nell'ambito della corruzione.

Al centro di questa sfera sta tutto quello che concerne l'uso della violenza nelle sedi istituzionali. Dal momento che le assemblee cittadine erano luoghi ad alta intensità dialettica, potenzialmente molto esposti all'esplosione di scontri fisici, le norme cittadine prevedevano abitualmente limiti molto rigidi alla manifestazione del dissenso. Gli statuti comunali sono pieni di rubriche che vietano ogni forma di contatto fisico o di violenza verbale durante le assemblee, e non di rado viene interdetta anche l'espressione solo verbale di una aperta contrarietà a colleghi o membri della medesima assemblea¹⁶. Se questo può apparire ancora distante dall'ambito della corruzione, si deve tener conto che l'eliminazione di principio del conflitto aveva a sua volta una ragione culturale di fondo, cioè la vera e propria ossessione della discordia. La discordia è il modello di tutti i comportamenti negativi nella comunità, la negazione di principio dell'esistenza stessa della città:¹⁷ per questo tutto ciò che rompe la concordia assume in sé tutti i diversi risvolti della non eticità, ivi compresa la corruzione, che in un certo senso è una sorta di corollario dell'attentato alla concordia.

In maniera simile le fonti di età comunale tendono insomma ad associare alla condanna etica contro la corruzione tutti i comportamenti lesivi della concordia cittadina.

specialmente quelle elettorali, sono estremamente mutevoli nel tempo, quindi è difficile stabilire quali meccanismi siano considerati impropri, visto che in circostanze diverse vengono sperimentati quasi tutti. Allo stesso esito contribuisce l'estrema flessibilità della composizione e del funzionamento degli uffici: proviamo comunque a cogliere quantomeno delle linee di tendenza.

¹⁶ Ampia casistica in TANZINI 2014.

¹⁷ BRUNI 2013.

Il principale strumento adoperato nelle istituzioni comunali per evitare simili situazioni di conflitto, o per allontanarne l'eventualità, visto che di fatto per quelle situazioni si verificavano spesso, è l'impianto di una spessa cortina di ritualità intorno al funzionamento delle istituzioni: la ripetizione di gesti ritualizzati incanalava la vita interna delle assemblee, specialmente nel momento cruciale dell'elezione, in binari rassicuranti. Di conseguenza una circostanza in cui si addensano proibizioni e condanne è quella delle violazioni della ritualità: violazioni che sono di norma associate alla corruzione e a comportamenti contro la legge. Macroscopico in questo senso è il caso riportato dal trecentesco *Chronicon parmense* per raccontare la sottomissione della città al legato papale Bertrando dal Poggetto nel 1326, proditoriamente favorita da una parte del ceto dirigente cittadino¹⁸. La decisione venne presa in un consiglio generale, quindi in un contesto formalmente legittimo, ma con gravi forzature alle formalità consuete:

et ibi propositum fuit per dominum rectorem de predictis, non tamen dicta propositione secundum formam statutorum communis Parme processa solempniter, sed de facto potius quam de iure consultum fuit per dominum Guilmum Rubeum quod civitas Parme daretur dicto domino legato ut petebat...

La forzatura diventa poi plateale al momento del voto, fino ad assumere proporzioni quasi ridicole:

Et in quo consilio forte interfuerunt sex centum consiliarij vel circa. Facto partito ad scrupinium cum fabis albis et faxolis, collectis ipsis fabis et faxolis per certos homines civitatis de dicto consilio et non per tubatores communis ut fieri debebat et solebat, apparuit quod omnes de dicto consilio concordēs fuerunt de predictis : et invente fuerunt fabe mille sexcentum et quinque faxoli, quod totum processit dicto modo ut videretur satisfieri dicto domino legato.

Come si vede, la rappresentazione di un atto politico deteriore unisce una serie di violazioni: irregolarità formali nel modo di convocazione e gestione dei lavori del consiglio, fino a veri e propri brogli elettorali per fingere una 'concordia' del tutto fraudolenta.

Si può associare a questo tipo di divieti la consegna del segreto per alcuni dei più delicati passaggi della vita pubblica, come le decisioni prese nei consigli 'di credenza': anche il segreto era infatti una componente della ritualità consiliare, e la sua rottura un caso tipico di quelle violazioni a fini personali che facilmente ricadono entro la categoria della corruzione. Negli statuti di Todi del 1275 si prevedono multe proprio per gli ufficiali che si fossero resi responsabili di infrazione del segreto¹⁹.

¹⁸ I brani citati sono in *Chronicon parmense* 1902-1904, 184-185.

¹⁹ *Statuti di Todi* 1897, 39: il § XLVII *De consiliario qui patefecerit credentiam preve-*

Si avvicina invece all'ambito più specifico della corruzione il caso di tutto ciò che comporta la personalizzazione dello stare in consiglio, o in genere della partecipazione alla politica. Tipica degli statuti comunali è la norma che impedisce ai cittadini di partecipare a sedute consiliari se personalmente coinvolti nelle materie in discussione, così come quelle, assai frequenti in ambito elettorale, che impediscono la reiterazione di cariche pubbliche nell'ambito della medesima famiglia²⁰.

Cattiva fama. Comportamenti al limite delle norme

Una seconda tipologia di giudizio è quella che individua comportamenti non espressamente vietati dalle norme cittadine ma percepiti comunemente come sospetti o censurabili.

Andrea Dandolo nella sua *Cronaca* racconta come nelle elezioni del Doge successore di Pietro Ziani nel 1229 si fosse creata una incresciosa parità di suffragi: i voti ottenuti da Marino Dandolo e da Jacopo Tiepolo risultavano in numero uguale, per cui si deliberò di procedere ad una estrazione a sorte, dalla quale uscì vincente il secondo. La delicatezza della situazione emerse pochi giorni dopo quando il Tiepolo fece visita al Doge uscente, Pietro Ziani, che sarebbe morto di lì a poco e che non volle ricevere il futuro Doge a causa della legittimità incerta dei modi di elezione²¹.

Il sistema istituzionale della Serenissima provvide a sanare casi di questo tipo qualche anno più tardi, in occasione dell'elezione di Marino Morosini nel 1249: «cives veneti in electione ducis discordiam ex paritatem vocum alias exortam evitare cupientes, sanxerunt quod sicut dux a maiori parte XL electorum eligebatur, ita nunc per maiorem partem XLI eligi debeat»²². In questo modo era scongiurata la possibilità di un pareggio tra i membri della commissione elettorale.

Apparentemente un esempio del genere non ha molto a che fare con la corruzione o l'abuso di amicizie o legami personali: è invece indicativo nella

de una multa di 100 lire per ogni volta che un consigliere avrà violato la credenza impostagli.

²⁰ Mi permetto di rinviare a TANZINI 2014 per un quadro delle testimonianze normative al riguardo: si veda comunque anche qui sotto, p. 399.

²¹ DANDOLO 1938-1958, 291-292 (§ X, 5): Gli elettori «vota sua in hunc et Marinum Dandolo diviserunt; et dum in unum maior pars convenire nequiret, a concione laudatur ut sortibus periculosa divisio sopiretur et iactatis ex sorte hic die vi marci dux laudatus, palacium ascendit. Qui, post tercium diem, predecessorem [*Pietro Ziani, che morì pochi giorni dopo*] in letulo iacentem visitans, propter insuetum ascensionis modum ab eo spernitur; sed, virtute disimulans, ad palacium rediit».

²² DANDOLO 1938-1958, 303-303 (§ X, 6).

misura in cui segnala quanto l'ossessione del conflitto e della discordia fosse radicata non solo nelle istituzioni ma anche nella cultura politica degli attori del tempo, tanto da far tendenzialmente sovrapporre causa ed effetto: incertezza (reale) del risultato e irregolarità (sospettata) dei modi in cui vi era arrivati.

Possiamo associare a questa fattispecie una seconda tipologia di comportamenti, sempre oggetto di biasimo e riprovazione nelle cronache anche se poco presente nelle rubriche statutarie. L'impiego di mezzi illeciti e corruttivi per ottenere obiettivi politici si manifesta spesso con l'*escamotage* di inserire nei collegi o nella assemblee pubbliche persone non accreditate a sedere in quei consessi, e quindi cooptate solo per motivi di amicizia personale, dunque sulla base di una vera e propria opera di corruzione. È questo un riferimento che ricorre in maniera costante nei cronisti che intendono biasimare l'ascesa al potere di signori, poco rispettosi nelle tradizioni partecipative del comune: il signore coopta nelle assemblee e nei grandi parlamenti in piazza membri del proletariato urbano o anche rurale, che fa entrare dalle porte amiche. Questa situazione è diversa da quanto abbiamo osservato nel paragrafo precedente perché la composizione dei consigli aveva nel corso del XIII e ancora XIV secolo caratteri di estrema flessibilità, per cui in deroga o ad integrazione delle norme statutarie era frequente l'aggiunta di componenti supplementari o la creazione di commissioni *ad hoc*. L'intervento di 'nuovi' consiglieri non è quindi espressamente vietato dagli statuti, ma nondimeno alcuni tipi di azioni del genere sembrano travalicare l'ambito delle lecite possibilità della prassi politica per sconfinare nella deviazione: e ciò accade quando quella flessibilità rompe i criteri di una ragionevole riproduzione della città. Nel cosiddetto Processo Avogari, un celebre dossier giudiziario costruito dopo la fine del regime signoria della famiglia Da Camino su Treviso, contiene riferimenti assai chiari a questa forma di 'corruzione' delle decisioni collettive attraverso l'intervento di estranei prezzolati, con termini molto simili a quelli che un testimone di qualche anno prima, Riccobaldo da Ferrara, impiegava per raccontare l'ascesa alla signoria di Obizzo d'Este, avvenuta in una assemblea plebiscitaria in piazza:

Conclamatur a multitudine astanti: "fiat! fiat!"; non tamen ab omnibus civibus, sed ab aliis qui bona exulum possidebant et in re publica prerogativis locupletes erant vel fieri sperabant, ab hiis qui etiam commodorum et detrimenti rei publice erant exsortes, sicuti vulgus mercenarium et qui vocati presidio venerant ad id opus.²³

Anche in questo caso vi è una perfetta sovrapposizione tra una scelta politica

²³ Gli esempi citati sono discussi in TANZINI 2013. Si tenga presente che in racconti del genere gioca un certo ruolo anche l'immagine implicita della folla del "crucifige!" dei Vangeli.

ritenuta iniqua, la rottura delle dovute ritualità della decisione collettiva e il fattore economico della corruzione, sia nell'ottica di coloro che 'erano diventati ricchi' sfruttando gli uffici pubblici e i beni degli esiliati, sia per i miserabili fatti confluire in piazza con qualche promessa di denaro.

Se quelli citati sono casi molto espliciti di distorsione politica legata ai regimi signorili, allo stesso tipo di percezione si possono ricondurre tutti gli accenni delle cronache del tempo ad una non equa distribuzione delle cariche, che è comunque un fattore di irregolarità e di squilibrio.

Secondo la Cronaca dell'anonimo piacentino il signore cremonese Buoso da Dovara nel 1267, dopo la pace tra cremonesi e pavesi, «missit ad civitatem Placentie Girardinum de Dovaria pro rectore»: questi però si macchiò subito di una grave colpa agli occhi dei cittadini, dal momento che «in introitu sui regiminis fecit de voluntate legatorum [cioè dei legati del comune dominante di Cremona] consilium communis tam fraudolenter quam malo modo quod due partes consiliatorum fuerunt de parte Johannis Palastrelli et tercia et minus de parte comitis Ubertini (dell'Andito): quod fuit mala inceptio in destructione civitatis»²⁴. La 'frode' commessa dal Dovara, evidentemente a illecito vantaggio degli amici suoi e della parte dominante a Cremona, consiste proprio nell'aver attivato un consiglio dalla composizione squilibrata.

Mali necessari: forzature e deroghe delle norme

Al di fuori della sfera dell'illecito si collocano poi alcuni comportamenti o situazioni che sul piano normativo sono abitualmente ammessi, ma che altrettanto abitualmente generano situazioni di conflitto. Su questo tipo di comportamenti, ben testimoniati dalla prassi consiliare o dal racconto dei cronisti, non sembra gravare una condivisa riprovazione sociale, né tantomeno una sanzione normativa: più semplicemente sono armi in mano alla politica il cui uso può essere più o meno efficace o controproducente a seconda delle situazioni e dell'abilità con vengono adoperate.

Tema assai ricorrente a questo proposito sono le drastiche limitazioni alla libertà di parola. Un caso abbastanza celebre è quello avvenuto a Firenze durante il periodo di signoria di Carlo di Calabria nel 1327: il suo vicario (cioè Gualtieri di Brienne, che una quindicina di anni più tardi avrebbe assunto la medesima carica per un breve e sfortunato periodo) processò un consigliere, Gianni Alfani, con l'accusa di aver parlato contro il signore. Di fronte ad una tanto palese prevaricazione ai danni del consiglio la reazione di un cronista pure assai attento

²⁴ *Chronica tria placentina* 1859, 234 (1267).

alla tradizione comunale, Giovanni Villani, liquida l'episodio dividendo la responsabilità tra la prepotenza del signore e l'imprudenza o mancanza di moderazione della sua vittima: «aveva pure detto bene per lo comune, e ragionevolmente, ma disselo con troppa audacia e presunzione contra il signore»²⁵.

La lettura delle delibere consiliari, o di tutte le tipologie di registri che restituiscono lo svolgimento quotidiano della vita delle istituzioni, ci consente di verificare la frequenza e regolarità delle situazioni che abbiamo di volta in volta segnalato dalla testimonianza degli statuti o delle cronache del tempo.

Ciò che la prassi consiliare mostra essere normale è un elevato grado di pressione sulle assemblee deliberative da parte degli uffici di governo, e insieme delle tensioni violente, a volte armate che percorrono le vie cittadine. I consigli sembrano agire costantemente esposti da una parte alle imposizioni delle magistrature centrali, dall'altra alla minaccia della forza fuori dalle sale dei palazzi. Quanto al primo dei due condizionamenti, varrà la pena ricordare che almeno dal pieno XIII secolo le grandi assemblee si attivano quasi esclusivamente su impulso e sotto la direzione dei collegi di governo²⁶, che peraltro intervengono spesso anche a 'correggere' la composizione delle assemblee stesse con la nomina di commissioni *ad hoc*²⁷: il consiglio ha quindi un ruolo prevalentemente 'reattivo', nei fatti e spesso anche nella lettera delle norme statutarie. Per l'altra questione, le cronache sono ricche di episodi in cui le decisioni in consiglio sono prese per effetto o sotto la minaccia della violenza, o comunque in un serrato dialogo tra la piazza e il palazzo. In una situazione del genere si verificano sicuramente decisioni fortemente influenzate da rapporti di fedeltà, amicizia e aderenza personale, ma per così dire sono inserite all'interno di un contesto in cui la forzatura 'dall'esterno' dell'assemblea è comunque molto pesante, e quindi la percezione del carattere patologico di quelle influenze è molto attenuata, in definitiva ricondotta a uno dei meccanismi fisiologici della dinamica politica.

Allo stesso tempo studi accurati sulla composizione delle assemblee e sul loro funzionamento hanno mostrato come la presenza continuativa nel tempo se non di singoli cittadini, quantomeno di gruppi familiari nei luoghi del potere fosse la norma, anche per la tacita deroga alla norme statutarie in questione.²⁸ Ciò vale

²⁵ VILLANI, *Nuova cronica* 2007, § XI 48.

²⁶ Nel 1291 una legge del comune di Prato disponeva che una volta che uno degli Otto (il collegio popolare di governo) avesse espresso il suo parere in consiglio, nessun altro consigliere potesse alzarsi per contraddirlo, salvo poter votare contro, ma senza esprimere apertamente il parere contrario: RAVEGGI 1991, 634.

²⁷ MENZINGER 2006.

²⁸ BLANSHEI 2010.

sia a livello di mera partecipazione materiale all'assemblea, sia quanto a interventi attivi nelle sue funzioni quotidiane: i nomi di coloro che prendono la parola tendono a ricorrere con inesorabile coerenza nel corso degli anni²⁹.

Se dunque sovrapponiamo gli insiemi definiti fin qui, ed isoliamo ciò che si trova ad essere sia vietato che sanzionato moralmente nei racconti dei cronisti, e allo stesso tempo non accettato nella prassi dalla testimonianza dei verbali, buona parte dei comportamenti 'irregolari' appaiono tollerati, ma resta una sfera particolarmente sensibile che è quella che riguarda il conflitto e in particolare il ruolo delle singole persone nelle istituzioni. Il discorso dunque non può che convergere sull'ambito elettorale come nucleo centrale del problema della corruzione.

Le elezioni

I meccanismi elettorali nei comuni cittadini del tardo medioevo, più ancora che le norme di funzionamento dei consigli civici, soggiacciono ad alcune tendenze caratteristiche della cultura politica medievale. Una tra queste è la convinzione, tanto diffusa da divenire in qualche modo irriflessa e quindi solo raramente esplicitata, secondo cui vi è un novero di cittadini che per dignità sociale porta con sé naturalmente la funzione di incarnare l'identità e gli interessi della collettività. Hagen Keller ha molto riflettuto su questo punto, facendone la chiave di volta della sua lettura della civiltà comunale e il principale antidoto ad una considerazione 'attualizzante' delle istituzioni cittadine medievali³⁰. L'elettività delle cariche non è considerata un valore perché capace di instaurare un meccanismo rigorosamente rappresentativo, ma perché in grado di far emergere quel gruppo di persone che in quanto tali esprimono simbolicamente la città: il suo compito è in un certo senso quello di far emergere ciò che era dato fin da prima del processo elettorale. Si potrebbe dire che gli ufficiali del comune non sono i più adatti perché eletti, ma al contrario sono eletti proprio perché sono i più adatti.

Tenendo presente questo dato di fondo a livello di cultura politica, diventa più facile comprendere alcune situazioni che altrimenti andrebbero considerate patologiche. Innanzitutto la concentrazione tra gli ufficiali o i membri delle assemblee di cittadini appartenenti a gruppi dominanti sul piano politico: il fatto che i membri delle assemblee vengano non di rado scelti dai collegi di governo della città è solo in questo senso un elemento comprensibile. Lo stesso vale quanto

²⁹ GUALTIERI 2009.

³⁰ Si vedano in particolare i saggi tradotti e raccolti in KELLER 2014.

all'uso di limiti censitari all'accesso a consigli, o addirittura la vera e propria vendita di titoli di partecipazione alle assemblee: se ne hanno tracce per la Bologna del Duecento, e per Parma nel *Chronicon parmense* che abbiamo già citato. Nell'aprile 1325 si stabilì che

omnes de Parma, qui vellent esse ad consilium sorcium, seu brevium officialium ordinariorum communis eligendorum, more solito, de mense aprilis, solvere deberent communi pro quolibet unum tornensem argenteum valoris tunc duorum solidorum et dimidium imperialium, et quot tornenses quilibet solveret, tot voces et brevia, seu sortes, posset habere in ipso concilio.

In sostanza cioè si dava la possibilità di «habere voces et brevia», cioè partecipare ai meccanismi di elezione degli uffici attraverso la grande assemblea dei cittadini, acquistando uno o più appositi titoli. L'operazione, certamente assai singolare, fruttò secondo il cronista 314 lire imperiali, quindi sarebbero stati venduti 2512 titoli, per un numero a noi ignoto di beneficiari. In ogni caso, pure da un cronista che si mostra assai attento a richiamare la legalità delle pratiche consiliari e a biasimare le possibili distorsioni, non giungono in questo caso considerazioni critiche, salvo un riferimento abbastanza neutro al fatto che la procedura adottata era nuova per la città («hoc nunquam fuerat factum»)³¹.

Anche senza ricorrere a casi così espliciti, comunque, assemblee espressamente definite come censitarie sono ricorrenti, e il Consiglio dei Cento istituito a Firenze nel 1289 è un esempio classico, con la sua definizione censitaria giustificata dalla proporzionalità degli oneri e degli onori: «cum dignum sit quod per illos primo de expensarum fiendarum utilitate sub diligenti examine cognoscatur qui magis in divitiis habundantes maiora substineant honera expensarum...»³².

Per contro, abbiamo osservato sopra come un criterio di massima prescritto dagli statuti e non di rado praticato, almeno in momenti di pacificazione, restasse quello di un'equa ripartizione delle cariche tra i vari gruppi che compongono la città. Il problema è quello di definire il novero di chi è qualificato alla partecipazione, quindi può beneficiare di questo criterio di massima: si tratta di un tema tutto politico intorno al tema dell'elezione agli uffici, un nervo scopertissimo della politica municipale, specialmente se si pensa che la non inclusione nel numero dei qualificati tendeva a coincidere con l'esclusione fisica dalla città o quantomeno con la squalificazione giudiziaria. Quello del bando tuttavia è solo il risvolto più eclatante: il fenomeno generale è piuttosto quello

³¹ *Chronicon parmense* 1902-1904, 175-176 (1325).

³² TANZINI 2006, 168

della faticosa definizione dei criteri per la qualificazione come cittadino attivo.

Il sistema più raffinato per risolvere questo corto circuito è quello del sorteggio-rotazione degli uffici, che si riscontra in molte città tardomedievali: al fine di normalizzare i meccanismi di attribuzione delle cariche pubbliche, quindi di eliminare motivi di conflitto o potenziale corruzione, le cariche stesse venivano assegnate per estrazione a sorte, all'interno di liste preliminari di abili agli uffici. Non si trattava infatti di un sistema per assicurare l'egualitaria partecipazione agli uffici, anzi per certi versi era al contrario la cristallizzazione della disparità, perché fissava una soglia di vera e propria esclusione dalla possibilità di vita politica attiva. Ma aveva senza dubbio il pregio di rendere trasparente, una volta definite le liste, la nomina ai singoli uffici.

L'estrazione a sorte sulla base di liste precostituite aveva anche un ulteriore pregio, cioè quello di annullare l'espressione della volontà nell'elezione. La cultura politica medievale, infatti, manifesta un evidente disagio etico di fronte all'elezione. Concorrere per l'attribuzione di un ufficio pubblico, quindi ingaggiare una vera e propria competizione con altri cittadini, è spesso rappresentato dai cronisti medievali come un atteggiamento eticamente poco nobile, macchiato dal sospetto di superbia e dall'immagine infamante della briga elettorale. I cronisti fiorentini offrono in questo senso una fenomenologia molto ricca. Dino Compagni ritorna spesso a biasimare la «gara delli uffici» che ha infestato la vita politica della città³³, mentre Marchionne di Coppo Stefani, nel raccontare una tentata macchinazione elettorale degli alleati della famiglia Bordonì, si lascia andare ad una moralistica rampogna contro «i fumi delli uffici, che certo non è altro che fumo e danno d'anima e di corpo, coll'ambizione d'essi uffici sempre guastarono le città e gli uomini d'esse e specialmente Firenze»³⁴. Nella percezione dei cronisti c'è qualcosa di moralmente riprovevole nel cercare di farsi scegliere per un ufficio pubblico, qualcosa di affine alla corruzione nel voler convincere i propri concittadini delle proprie capacità di governo, anche quando sul piano legale non si riscontra ombra di corruzione in senso proprio. Per questo il sistema della rotazione degli incarichi entro liste predisposte appariva efficace: era cioè un modo per far sembrare naturale e non 'cercato' l'onore pubblico, quindi per renderlo moralmente rispettabile³⁵.

³³ COMPAGNI 2000, *passim*.

³⁴ MARCHIONNE DI COPPO STEFANI 1903-1955, § 377 (1324).

³⁵ CHRISTIN 2014 ha osservato lo stesso, identico meccanismo nella concezione delle elezioni che emerge in molti contesti collegiali (pontifici, confraternali, universitari) della prima età moderna, per cui l'eletto è tanto più autorevole e moralmente assecondato quanto meno la sua scelta appare procedere da una candidatura. Del resto non è forse senza legami con certi dispositivi il fatto che nel pieno della democrazia contemporanea (almeno italiana) faccia parte della più trita retorica politica la tendenza a presentare la propria candidatura a

Certamente l'introduzione del sorteggio non eliminava del tutto il problema, perché la possibilità di oscuri maneggi e vere e proprie corruzioni si spostava nell'ambito della scelta degli abili. E in effetti tutto il lessico della corruzione viene impiegato questa volta in riferimento alle commissioni che valutano la facoltà dei singoli cittadini di essere 'imborsati', cioè inseriti nelle liste di abili³⁶. Il sorteggio cioè portava con sé una enfaticizzazione non inedita ma certo accentuata dei fattori di credito personale, rispettabilità sociale e considerazione³⁷, e quindi spostava ancora di più il discrimine tra relazione lecita e corruzione nella sfera impalpabile della stima³⁸.

Non è un caso che ancora a Firenze tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo la procedura giudiziaria contro gli ufficiali forestieri inadempienti o corrotti (il 'sindacato') venga sempre più smaccatamente messa sotto controllo degli uffici di governo, quindi soggetta a deroghe e strumentalizzazioni politiche da vero e proprio 'stato d'eccezione'³⁹; per contro dai primi del Quattrocento si struttura faticosamente un meccanismo di verifica della legalità dei cittadini fiorentini inviati come ufficiali nel territorio dello Stato, ma è significativo che nella prassi quel meccanismo operasse di nuovo con finalità eminentemente politiche⁴⁰: in

cariche pubbliche come l'effetto di una 'richiesta da parte di amici', quasi che l'ambizione da sola restasse macchiata da uno stigma di biasimo.

³⁶ Matteo Villani (VILLANI, *Cronica* 1995, 503-504) racconta che nel 1360 «certi de' collegi per danari trassono a essere del numero degli squittinatori certi pochi degni per loro antichità o virtù, il perché finito lo squittinio e scoperta la cattività, tali de' collegi trovati colpevoli dallo esecutore delli ordinamenti della giustizia furono condannati per baratteria, chi i-libre MM, e chi in mille». Significativa la considerazione che il cronista premette al racconto dell'episodio: «rade volte occorse che' cittadini sieno condannati per baratteria, no-perché sovente no-caggino in tale errore, ma per la nigrigenzia de' rettori, che passano il vizio a chiusi occhi; e perché lo eccesso che scrivemo fu tanto palese a tutti i cittadini, i-rettore a ccui la cognizione s'apartenea di ciò no-poté senza sua evidente vergogna passare non ne conoscesse».

³⁷ MAZZONI 2010, 122-126 mostra efficacemente come anche in uno dei periodi di più forte recrudescenza dell'esclusione politica nella Firenze trecentesca, quello dell'egemonia della Parte Guelfa, la persecuzione del nemico attraverso lo strumento giudiziario agisse soprattutto sulla fama e la rispettabilità sociale della persona.

³⁸ Osserva ad esempio NAJEMY 1982, 205 che nella cronachistica trecentesca le lamentele per i giochi di potere intorno agli scrutini, gli scambi di favori, il clientelismo e la vera e propria compravendita di voti sono ricorrenti, ma i cronisti condannano i singoli comportamenti, i vari abusi, e non il sistema in quanto tale, che era palesemente fondato sulla valorizzazione della dignità sociale e delle reti di relazione.

³⁹ Ampiamente su questo punto ISENMANN 2010, 238-261, 266-280.

⁴⁰ Secondo ZORZI 1987 nella Firenze del primo Quattrocento a fronte di un calo di interesse per i reati sindacati si struttura un meccanismo di controllo centralizzato degli uffici affidati a fiorentini tramite l'ufficio dei Conservatori delle Leggi (1429), che tuttavia

altre parole il ceto dirigente cittadino pare molto meno interessato a perseguire i reati commessi dagli ufficiali che a disciplinare e sorvegliare il *cursus honorum* dei cittadini.

Epilogo: due casi a confronto

Il cronista Marchionne di Coppo Stefani offre un racconto davvero emblematico che ben rappresenta come i confini tra corruzione-comportamento eticamente riprovevole e lecita opportunità politica si pongano su linee differenti da quelle contemporanee.

Il caso risale al 1379. Verso la fine dell'anno la città era stata turbata da una serie di condanne politiche contro alcuni membri di famiglie importanti accusati di tramare contro il regime. Esaurito però l'episodio puramente giudiziario, si era aperto un risvolto elettorale, perché alcuni avevano osservato che le liste degli abili agli uffici maggiori contenevano ancora molti nomi di membri di quelle medesime famiglie, o individui a loro riconducibili, e quindi il caso dell'estrazione avrebbe potuto consegnare loro le sorti di Firenze. La questione era assai delicata: il rischio per il regime poteva essere reale, ma anche la manomissione delle liste elettorali sembrava un atto di inaudita gravità, e un precedente comunque molto pericoloso. Alcuni cittadini particolarmente in vista, come Benedetto Alberti e messer Tommaso Strozzi, suggerirono apertamente l'incarico a una commissione speciale di 'epurare' le liste; di fronte alla richiesta i Priori in carica disposero che se ne discutesse in un consiglio generale. I rappresentanti delle arti cittadine, convocati al consiglio, chiesero e ottennero una dilazione, per avere il tempo di discutere con i membri prima di esprimere un parere su una questione tanto delicata. Si tenga presente che il regime in carica dopo il 1378, nato dal fallimento dell'esperimento dei Ciompi, aveva comunque caratteri partecipativi molto spinti, quindi il ruolo delle arti era politicamente cruciale. Dopo lunghe discussioni, i rappresentanti delle arti decisero che «si facesse la tratta a sorte ed a fortuna come era usato», cioè che non si ponesse mano a nessun intervento sulle liste. «E Dio – conclude Marchionne – concedette che la tratta fu tale che quasi ogni uomo si contentò»⁴¹. I rischi dell'estrazione erano stati sventati. Di lì a poco comunque, onde evitare che una situazione simile potesse ripetersi, le stesse capititudini delle

si trovano soprattutto a gestire «un profluvio di querele [sull'] assenza nei vari cittadini eletti a una carica di uno o più requisiti» (732); anche in questo senso quindi il vero fuoco della lotta politica sono i criteri di ammissibilità alle cariche più che i comportamenti delittuosi in sé.

⁴¹ MARCHIONNE DI COPPO STEFANI 1903-1955, § 814 (1379).

arti misero mano alla selezione di una ulteriore lista di nomi da integrare a quelle già esistenti, in modo da ‘diluire’ la presenza di eventuali elementi di disturbo⁴².

La vicenda mi pare indicativa soprattutto perché mostra quanto la collettività urbana (ed è emblematico che questo caso si trovi espresso in un momento di governo ‘largo’) fosse disposta a rischiare pur di mantenere la fiducia nelle liste elettorali, vale a dire nei criteri di rispettabilità e dignità sociale che ne dettavano la redazione.

A complemento del caso appena narrato si può affiancare un secondo episodio, che ci porta molto fuori dall’ambito cronologico scelto ma ben si presta a mettere a fuoco le medesime dinamiche con riferimenti documentari che sono insolitamente eloquenti.

All’inizio del Cinquecento la comunità di Montepulciano era soggetta da oltre un secolo alla dominazione fiorentina. Un ufficiale cittadino, con il titolo di capitano, era periodicamente inviato a reggere la comunità, ma le magistrature locali continuavano ad essere distribuite secondo i vecchi sistemi comunali, attraverso un meccanismo di qualificazione periodica detto abitualmente ‘riforma’, che metteva capo a liste di abili da cui procedere alla consueta estrazione. La gestione della ‘riforma’, che era soggetta comunque alla supervisione del capitano fiorentino, evidenziò un tentativo di macchinazione messo in atto da alcuni abitanti di Montepulciano, che gli atti giudiziari di Piero Guicciardini, inviato in loco come commissario nel 1511 dopo la riconquista militare da parte della Repubblica fiorentina, presentano eloquentemente come «nemici della città». Tra gli atti del commissario si sono conservate alcune denunce e confessioni che danno un vivace quadro di come potesse muoversi una simile frode elettorale⁴³. Un primo testimone, Mariotto di Antonio di Biagio, che il commissario aveva deciso di escludere dalla liste degli abili con altri quattro concittadini in quanto «gli parvono huomini di male affare», avrebbe avuto una conversazione con Mangiardino di Giovanni, l’uomo chiave della vicenda:

come vi pare ser Mariotto passino le cose di questo squittinio, et come stimate voi che vadino? *Qui ser Mariottus*: io non lo posso sapere. *Qui Mangiardinus dixit*: Io per me stimo passeranno bene, perché io ho messo tanti huomini de mia amici in sul palco sotto el palco et fra le panche in modo che io so le cose passeranno a modo mio et bene.

⁴² MARCHIONNE DI COPPO STEFANI 1903-1955, § 840. Nel § 842 però il medesimo cronista racconta che i Priori appena eletti, per evitare casi simili, fecero integrare le borse con alcuni ‘squittinati’ (ritenuti abili) dalle capitudini delle arti.

⁴³ Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 501 (Montepulciano), cc. 167r - 168v.

Una macchinazione in piena regola, insomma, per pilotare la scelta degli abili agli uffici. Lo stesso Mangiardino avrebbe tentato di coinvolgere anche altri nella sua raccolta di suffragi:

Ceccho, che ti parrebbe se tu fussi a questo squittinio del consiglio? Io giucherò teco uno pegno che se tu stai ad sedere nel consiglio dove io ti dirò et farai et dirai come io ti dico sono certo che tu sarai del consiglio. *Tunc dictus Franciscus dixit infrascripta verba vel similia*: io voglio fare ad mio modo quando sarò techo et tu mi guida.

In altri casi a quanto pare le pratiche corruttorie di Mangiardino non ebbero effetto, come nel caso di Battista di Valentino, anch'egli interpellato dal nostro:

Baptista se tu vuoi fare ad mio modo et lasciare la pratica et amicitia di messer Girolamo Fucci e di Francesco di Cantuccio io ti farò del consiglio a ogni modo. *Qui Baptista dixit*: io non me ne curo et voglio attendere ad fare e' facti mia che ad ogni modo sono a specchio.

Talvolta infine le manovre del nostro Mangiardino coinvolgevano gli ufficiali stessi della comunità, come testimonia la sua conversazione col medesimo Battista a proposito di uno dei priori:

El priore Ventura ha il torto meco et duolsi che lo ho messo ultimo priore et devo poter fare assicurtà con lui perché è de' mia, ma lui non mi ha voluto nominare per andare ambasciatore ad Firenze et io l'ò cavato di consiglio a ogni modo. Lui dice non voler andare a partito, io sono de capitani et farollo mandare er saranne cavato a ogni modo.

L'operazione di escludere il priore dalle successive borse elettorali era andata a buon fine, ma venne sanzionata dal commissario, che in effetti ricorda Ventura come «gli amici che gli hanno cavati», cioè i cittadini fedeli a Firenze che sarebbero stati penalizzati dal turno di qualificazioni elettorali controllato da Mangiardino.

La vicenda è sicuramente molto lontana nel tempo rispetto al fuoco di queste pagine e relativa peraltro alla condizione particolare di una comunità soggetta ad un dominio esterno. Si tratta però di una testimonianza preziosa non solo per la vivacità con cui viene riportata dalle fonti, ma anche per la straordinaria affinità delle dinamiche rispetto a quanto si sarebbe potuto osservare oltre due secoli prima. In definitiva la voce dei poliziotti del primo Cinquecento poteva risuonare con le stesse parole nelle conversazioni degli uomini di parte Bianca della Firenze del 1302: contatti di amicizia e fedeltà personale, scelta di abili agli uffici municipali, esclusioni per rivalità e rivalse. In entrambi i casi, conosciamo la vicenda dalla testimonianza giudiziaria di un intervento di repressione. E l'affinità non si ferma qui. Allora come nel 1302, il punto cruciale non stava tanto nella fattispecie dell'azione corruttiva, nella definizione cioè dei comportamenti in quanto tali, bensì nel loro esito politico, che consiste nell'alterazione del regime

in essere. È emblematico che Piero Guicciardini nel primo Cinquecento usi di nuovo il lessico dell'affinità politica per designare i buoni e i cattivi della sua inchiesta: i 'nemici della città' sono i corruttori, gli 'amici' sono le vittime delle loro macchinazioni. La medesima ambiguità dell'amicizia che abbiamo riscontrato fin dalle origini della vita politica comunale.

Le testimonianze che abbiamo citato non sono del tutto comparabili: il commissario fiorentino a Montepulciano poteva permettersi di manomettere gli esiti di un processo di qualificazione elettorale in virtù di una mera posizione di forza di cui godeva come ufficiale di una città dominante su una comunità di dominati. Nella Firenze del 1379, al contrario, si era preferito prendere sul serio fino in fondo gli strumenti della qualificazione e sorteggio, anche correndo il rischio di sorteggi politicamente sospetti. In ogni caso affiancare i due episodi può dire qualcosa di quel singolare intreccio di rigore e ambiguità che abbiamo riscontrato fin dall'inizio nell'ambito delle norme comunali sulla corruzione. L'intervento di reti di relazioni politiche e sociali nei meccanismi elettorali era un fatto strutturale nella vita politica cittadina. I suoi effetti venivano intesi nell'ambito dei comportamenti aberranti solo laddove comportassero un rovesciamento degli equilibri politici in essere, e in quel caso l'illegalità diventava un forte argomento politico: se implicazioni del genere non intervenivano, difficilmente emergeva anche solo la percezione sociale di un *vulnus* alle istituzioni, e infatti le fonti sembrano di consueto assai tolleranti al riguardo. In un contesto del genere però, proprio per la sua estrema flessibilità e pragmatismo, i quadri di definizione della società politica, cioè gli elenchi cittadini abilitati ad accedere alle cariche pubbliche, assumevano una volta redatti una efficacia estremamente sentita, e rivestita da una solennità quasi sacrale. Sarebbe un errore considerare un atteggiamento del genere come dettato da mere ragioni di ipocrisia politica. Salvare le forme, in questo caso salvaguardare le "borse", non implicava ignorare il magma di conflitti e interessi da cui quelle borse erano state riempite: era però un modo di mantenere la credibilità delle istituzioni e in definitiva l'efficacia del potere dei loro governanti.

BIBLIOGRAFIA

- ARTIFONI 2012: E. ARTIFONI, *Amicizia e cittadinanza nel Duecento. Un percorso (non lineare) da Boncompagno da Signa alla letteratura didattica*, in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*. Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 2-4 dicembre 2010), a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma, 9-30.
- BLANSHEI 2010: S.R. BLANSHEI, *Politics and justice in Late Medieval Bologna*, Leiden.

- BRUNI 2003: F. BRUNI, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna.
- Chronica tria placentina* 1859: *Chronica tria placentina a Johanne Codagnello, ab Anonymo et a Guerino conscripta*, a cura di B. Pallastrelli, Parma.
- CHRISTIN 2014: O. Christin, *Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel*, Paris.
- Chronicon parmense* 1902-1904: *Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1338*, a cura di G. Bonazzi, Città di Castello.
- COMPAGNI 2000: DINO COMPAGNI, *Cronica*, a cura di D. Capi, Roma.
- DANDOLO 1938-1958: *Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta: aa. 46-1280 d.C.*, a cura di E. Pastorello, Bologna.
- GILLI 2015: P. GILLI, *Ambasciate e ambasciatori nella legislazione statutaria italiana (secoli XIII-XIV)*, in *Il laboratorio del Rinascimento. Studi di storia e cultura per Riccardo Fubini*, a cura di L. Tanzini, Firenze, 7-25.
- Gli statuti del comune di Treviso* 1950: *Gli statuti del comune di Treviso*, a cura di G. Liberali, I, *Statuti degli anni 1207-1218*, Venezia.
- Grande dizionario della lingua italiana* 1961-: *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia et al., Torino.
- GUALTIERI 2009: P. GUALTIERI, *Il comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetto istituzionale*, Firenze.
- HARTMANN 2012: F. HARTMANN, *L'amicitia nei primi comuni italiani. Un sondaggio nelle artes dictandi alla luce dei recenti orientamenti della storiografia tedesca sull'amicizia medievale*, in *Parole e realtà dell'amicizia medievale. Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 2-4 dicembre 2010)*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma, 31-55.
- Il Costituto del Comune di Siena* 2002: *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M. Salem El Sheikh, Siena
- ISENMANN 2010: M. ISENMANN, *Legalität und Herrschaftskontrolle (1200-1600). Eine vergleichende Studie zum Syndakatprozess: Florenz, Kastilien und Valencia*, Frankfurt am Main.
- KELLER 2014: H. KELLER, *Il laboratorio politico del Comune medievale*, Napoli.
- LAZZARINI 2010: I. LAZZARINI, *Amicizia e potere. Reti politiche e sociali nell'Italia medievale*, Milano.
- Lo statuto del comune di Bologna* 2008: *Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma.
- MARCHIONNE DI COPPO STEFANI 1903-1955: MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, Città di Castello-Bologna.
- MAZZONI 2010: V. MAZZONI, *Accusare e proscrivere il nemico politico: legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa.
- MENZINGER 2006: S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo: Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma.

- MILANI 2003: G. MILANI, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma.
- MILANI 2011: G. MILANI, *Appunti per una riconsiderazione del bando di Dante*, «Bollettino di Italianistica», VIII, 2, 42-70.
- NAJEMY 1982: J. NAJEMY, *Corporatism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill.
- RAVEGGI 1991: S. RAVEGGI, *Protagonisti e antagonisti nel libero comune*, in *Prato storia di una città*, sotto la direzione di F. Braudel, I**. *Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494)*, a cura di G. Cherubini, Firenze, 613-642.
- Statuti della Repubblica fiorentina* 1999: *Statuti della Repubblica fiorentina* editi a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze.
- Statuti di Todi* 1897: *Statuti di Todi del 1275*, a cura di G. Ceci e G. Pensi, Todi.
- Statuto del comune e del popolo di Perugia* 2000: *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M. Salem Elsheikh, Perugia.
- TANZINI 2006: L. TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, «Annali di Storia di Firenze», I, 139-179.
- TANZINI 2013: L. TANZINI, *Signori e consigli*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, 383-401.
- TANZINI 2014: L. TANZINI, *A consiglio. La vita politica dell'Italia dei comuni*, Roma.
- VILLANI, *Cronica* 1995: MATTEO VILLANI, *Cronica*, con la continuazione di Filippo Villani, edizione critica a cura di G. Porta, Parma.
- VILLANI, *Nuova cronica* 2007: GIOVANNI VILLANI, *Nuova cronica*, edizione critica a cura di G. Porta, Parma.
- ZORZI 1987: A. ZORZI, *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento. Concorrenza, abusi, illegalità*, «Quaderni storici», XXII, 725-752.